

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 3381

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002,
n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione
della giustizia

*Presentato al Senato della Repubblica il 12 novembre 2002
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 13 novembre 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI !

CAPO I

Il Capo I del decreto-legge reca l'abolizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il funzionamento di questi ormai datati organi giurisdizionali, strutturati ed ope-

ranti con norme ancorate al codice processuale del 1865, prevede delle strutture ormai non più congrue rispetto al numero di controversie, da giudicarsi del tutto irrisorio rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali (negli ultimi cinque anni le cause iscritte sono state, rispettivamente, 169, 193, 191, 198, 207), sicché il « servizio giustizia » si presenta nella materia assai dispendioso.

Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, regola, al titolo IV, il funzionamento del contenzioso, distribuito in otto tribunali regionali delle acque pubbliche (TRAP), che giudicano in materia di diritti, nonché in un unico Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) con una duplice funzione e una differenziata composizione:

a) come organo di appello, rispetto alle decisioni dei TRAP, opera con 5 componenti (3 giudici ordinari, 1 giudice amministrativo ed un tecnico);

b) quale giudice amministrativo, sulle impugnazioni dirette degli atti amministrativi in materia di acque, opera con 7 componenti (3 giudici ordinari, 3 giudici amministrativi ed un tecnico).

Questa struttura giudiziaria, storicamente datata, si comprende e giustifica solo in un contesto storico superato, tanto che è stata più volte oggetto di tentativi di revisione e di adeguamento rimasti senza esito, anche in funzione dell'obbligo costituzionale di riesaminare gli organi speciali di giurisdizione di cui al primo comma della VI disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale (progetto di riforma presentato al Ministero dei lavori pubblici dalla commissione Ferrati, nominata nel 1966, che terminò i lavori nel 1973; progetto di riforma presentato al Ministero dei lavori pubblici dalla commissione Palazzolo, nominata nel 1989, che terminò i lavori con una relazione stralcio sul contenzioso nell'aprile del 1990); da ultimo, la necessità di un intervento è divenuta assolutamente indispensabile all'esito di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale.

Con la decisione n. 305 del 20 giugno-3 luglio 2002, la Corte si è pronunciata in merito agli articoli 139 e 143, terzo comma, del testo unico di cui al citato regio decreto n. 1775 del 1933, giudicandoli incostituzionali nella parte in cui non prevedono la nomina di uno o più supplenti,

nell'ipotesi di astensione di uno dei componenti titolari.

Con la decisione n. 353 del 10-17 luglio 2002, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della composizione dei tribunali regionali relativamente alla partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici, già funzionari del genio civile.

Tali pronunce di incostituzionalità, unitamente alla considerazione di scarsa compatibilità tra i principi che reggono il giudizio in materia di acque e quelli in materia processuale sanciti dalla Costituzione (ad esempio l'impugnativa davanti al TSAP come giudice amministrativo è limitata ad un unico grado e l'impugnativa innanzi alla sezioni unite della Cassazione delle sentenze emesse dal TSAP quale giudice amministrativo è ammessa con ricorso straordinario, fuori dal sistema vigente), impongono il presente intervento normativo che si propone di sopprimere i citati organi giurisdizionali e di attribuire al giudice ordinario (tribunali e corti d'appello) le cause relative a diritti ed al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in tema di acque.

Tenuto conto del numero molto basso di controversie (l'ultima rilevazione riferisce una pendenza di appena 556 processi), nonché di una regolamentazione del testo unico superata ed in contrasto con l'intervenuta normativa costituzionale, si presenta la avvertita esigenza di riportare l'attuale contenzioso davanti al giudice naturalmente competente e cioè al giudice ordinario per le questioni relative a diritti e al giudice amministrativo per quelle concernenti lesioni di interessi legittimi, fatta salva, per quest'ultimo, la competenza, introdotta dalle recenti modifiche legislative, a conoscere del risarcimento del danno nelle materie devolute alla sua giurisdizione.

La soluzione proposta distribuisce, dunque, le competenze dei tribunali delle acque pubbliche tra giudice ordinario ed amministrativo, prevedendo un generale doppio grado di giudizio con possibilità di ricorso per Cassazione relativamente alla giurisdizione nei casi di decisione di se-

condo grado del Consiglio di Stato ed ordinario (articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile) negli altri casi.

Il posto di presidente del TSAP viene soppresso e questa soppressione è utilizzata per istituire un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, permettendo la razionalizzazione della distribuzione delle competenze degli aggiunti tra il ramo civile e quello penale.

L'organico amministrativo del TSAP viene aggregato a quello della Corte di cassazione, con salvezza dei diritti del personale impiegato.

La disciplina transitoria e di attuazione è concepita per un graduale passaggio al nuovo sistema, che rispetti le aspettative ed i diritti delle parti nei procedimenti pendenti (articolo 4, comma 4), garantendo l'appello e l'impugnazione dei provvedimenti, secondo un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) che tiene conto delle novità introdotte.

Il medesimo criterio di riparto della giurisdizione è esteso anche alle ipotesi di revocazione, opposizione di terzo e di correzione delle ordinanze e delle sentenze, previste attualmente dal codice di procedura civile.

CAPO II

Il Capo II intende dettare modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riguardo alle norme in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

Il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, ormai prossimo ad iniziare, induce a ritenere necessario ed urgente il potenziamento della struttura tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della giustizia, destinata a supportare l'attività del Governo in adempimento degli obblighi comunitari. Si intende in tal modo anche rispondere alle sollecitazioni ricevute dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Non deve trascurarsi, del resto, che dodici magistrati saranno chiamati a

prendere parte ai gruppi di lavoro da costituire presso le sedi comunitarie.

CAPO III

Il Capo III detta criteri di corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia penale.

Nell'ordinamento non si rinviene un'espressa previsione normativa circa la possibilità di retribuire la pronuncia di provvedimenti da parte del giudice di pace in materia penale — pur essendosi attribuita al magistrato onorario la competenza ad adottarli con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni — quando gli stessi non definiscano il processo (si veda l'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni). I giudici di pace, però, hanno ormai cominciato a prestare la propria opera in materia penale ed appare pertanto necessario ed urgente provvedere a dettare la disciplina della materia.

Le decisioni in questione, infatti, richiedono al magistrato onorario l'esame degli atti del procedimento, lo studio di una problematica e l'emissione di un provvedimento decisorio. Si ritiene pertanto che la mancata previsione che la pronuncia di questi provvedimenti comporti il diritto alla corresponsione di una indennità costituisca una lacuna che occorre colmare. Si reputa peraltro iniquo prevedere che per l'emissione dei provvedimenti in questione sia corrisposta la medesima indennità riconosciuta per la sentenza che definisce il processo, poiché quest'ultima è pronunciata all'esito dello svolgimento delle più complesse attività dibattimentali.

In proposito si ricorda che l'articolo 5 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, ove si è previsto che, evidentemente in materia di competenza civile del giudice di pace, « è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi (...) anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con

provvedimento motivato». Poiché l'attività che il giudice di pace è chiamato a svolgere in materia penale, per pronunciare i provvedimenti in questione, appare ai presenti fini analogo, sembra equo prevedere che per l'emissione di ciascuno di questi provvedimenti sia corrisposta un'indennità di 10,33 euro.

CAPO IV

Il Capo IV reca modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.

La sentenza n. 393 del 2002 della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato.

La Corte, muovendo nel solco di una sua giurisprudenza ormai consolidata (si veda la coeva decisione n. 353 del 2002 in relazione alla composizione dei tribunali regionali delle acque), ha pronunciato l'incostituzionalità della citata norma per violazione dei principi sanciti dagli articoli 108, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che la presenza nel collegio giudicante del capo di un ufficio che aveva contribuito a determinare l'indennità di espropriazione nella fase procedimentale o di un suo delegato violasse, rispettivamente, i principi di terzietà del giudice e di sua necessaria precostituzione per legge.

La Giunta speciale per le espropriazioni presso la città di Napoli è attualmente composta da un magistrato della Corte di appello e da due ingegneri, di cui uno è il capo dell'Ufficio tecnico erariale, che è l'organo che stima il valore dei beni assoggettati all'espropriazione e l'altro è

rappresentante del Governo, nominato dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

L'intervento normativo si ritiene straordinario e urgente atteso che la citata sentenza della Corte costituzionale ha determinato la paralisi della funzionalità dell'organo.

Peraltro è opportuno rammentare che l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha abrogato il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, e che la decorrenza dell'abrogazione è stata fissata — in esito a vari decreti-legge di proroga — al 30 giugno 2003 (si veda la legge 1° agosto 2002, n. 185, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, citato dalla Corte costituzionale come vigente al momento del deposito della pronuncia).

Indifferibile appare, quindi, la soluzione del problema connesso alla sorte di tutti i giudizi pendenti innanzi alla Giunta speciale sino all'entrata in vigore del citato testo unico giacché, successivamente ad essa, appare chiaro che i nuovi procedimenti inerenti le espropriazioni di beni siti nel comune di Napoli seguiranno la disciplina generale fissata dalla nuova normativa (articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, con un criterio di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario).

In particolare, l'attuale pendenza innanzi alla Giunta è di 16 processi cui, presumibilmente dovranno aggiungersi i rinvii dalla Cassazione, sicuramente superiori alle 100 unità.

Considerato che — all'esito della pronuncia di incostituzionalità — la Giunta speciale non può più riunirsi e che non è nemmeno certo che le nuove norme che abrogano la Giunta possano applicarsi dal 30 giugno 2003 — atteso che il « collegato-infrastrutture » attualmente in discussione in Parlamento sta apportando ulteriori modifiche al procedimento di espropria-

zione, sicché si renderà necessario un coordinamento con il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 — si è ritenuta necessaria l'adozione di un decreto-legge che modifichi la composizione della Giunta, consentendole di operare sino a che tutti i procedimenti pendenti non siano esauriti; diversamente, la pur ridotta pendenza di processi non potrebbe trovare in alcun modo risoluzione, dal momento che non è possibile comporre il collegio con due soli componenti, quali attualmente sono rimasti quelli originariamente previsti dal ci-

tato decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, come modificato dalla legge n. 1131 del 1935.

Si è scelto di continuare nel solco delle precedenti scelte legislative che davano la prevalenza nel collegio giudicante all'organo tecnico, prevedendo che il Presidente della Corte di appello nomini 2 ingegneri particolarmente esperti in materia.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

CAPO I

Il Capo I del decreto-legge in esame prevede la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Alcune controversie, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, vengono attribuite al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente; altre controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per le seguenti motivazioni:

a) le controversie in materia di acque pubbliche non costituiscono nuove attribuzioni, in quanto esse attualmente vengono svolte dai tribunali regionali delle acque pubbliche quali sezioni promiscue nell'ambito di alcune Corti di appello;

b) tali attribuzioni vengono demandate ai tribunali ordinari aventi sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, che, in quanto tali, utilizzeranno strutture già esistenti, senza peraltro ingenerare aumenti di organici del personale di magistratura e di quello amministrativo;

c) le spese di funzionamento degli attuali 8 tribunali regionali delle acque pubbliche vengono sostenute dalle Corti di appello nell'ambito dei fondi ordinari stanziati in bilancio, accreditati dall'amministrazione centrale, ammontanti a complessivi 40.000,00 euro. La soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche determina un risparmio di spesa secco di oltre 160.000,00 euro, in relazione al venir meno delle relative spese di funzionamento.

In definitiva, a fronte di un risparmio di spesa di 200.000,00 euro, i maggiori oneri non superano i 130.000,00 euro, ipotizzando spese di funzionamento per le attribuzioni demandate pari a 5.000,00 euro, somma attualmente sostenuta, per ciascuno dei 26 tribunali ordinari aventi sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente.

È altresì opportuno evidenziare che la soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e il contestuale aumento, nella pianta organica della magistratura, di un posto di Primo presidente aggiunto della Corte di cassazione, essendo equivalenti sul piano finanziario, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio.

CAPO II

Il Capo II prevede che, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati da destinare al Ministero della giustizia, in posizione di fuori ruolo, sia elevato a 62 unità fino al 30 giugno 2004.

Al riguardo, si precisa che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto:

a) i magistrati trasferiti al Ministero continueranno a percepire lo stesso trattamento economico previsto per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali;

b) i posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo non verranno coperti con magistrati di nuova assunzione in quanto, alle relative esigenze funzionali dell'amministrazione, si farà fronte mediante il personale di magistratura già in servizio e senza aggravio di spesa per l'amministrazione stessa.

CAPO III

Il Capo III prevede l'attribuzione ai giudici di pace di un'indennità pari a 10,33 euro per l'emissione di ulteriori provvedimenti in materia penale.

Al riguardo si evidenzia che sono stati elaborati i dati forniti dalla Direzione generale delle statistiche relativi al numero dei provvedimenti emessi dagli uffici del giudice di pace, rilevato nel corso del primo semestre 2002, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 3-ter dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto-legge.

Per quanto concerne i provvedimenti di cui alle lettere g), h), i) e l), in mancanza di dati relativi agli uffici del giudice di pace, sono stati utilizzati quelli relativi al giudice unico, di cui attualmente è competente il giudice di pace.

La proiezione all'intero anno dei provvedimenti in oggetto consente di quantificare l'onere complessivo annuo recato dall'emendamento:

numero dei provvedimenti giudice di pace lettere a), b), c), d), e) ed f)	(numero annuo)	64.352
numero dei provvedimenti giudice di pace lettere g), h), i) e l)	(numero annuo)	15.751
TOTALE		80.103

Costo annuo a regime = numero dei provvedimenti 80.103 x euro 10,33
= euro 827.464,00.

Per l'anno 2002 si prevede il costo del mese di dicembre pari a euro 68.955,00 considerata la decorrenza del provvedimento dal 1° dicembre.

CAPO IV

Le disposizioni di cui al Capo IV tendono a garantire il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.

Le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli onorari spettanti ai componenti della Giunta e ai segretari seguono la sorte delle spese di giudizio e, come tali, quand'anche liquidate dal Presidente della Corte di appello, sono poste a carico della parte soccombente.

Norma di copertura

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto-legge, valutato in euro 68.955,00 per l'anno 2002 e in euro 827.464,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

CAPO I. — Abolizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) Necessità dell'intervento normativo.

I tribunali delle acque sono organi giurisdizionali disciplinati dal regio decreto n. 1775 del 1933, in coerenza con il sistema giuridico allora vigente. Tali uffici giudiziari presentano modelli organizzativi ormai obsoleti e la loro attività, tenuto conto del modestissimo numero di processi in ordine ai quali sono chiamati a giudicare, risulta antieconomica.

L'esigenza di provvedere tempestivamente deriva dalle recenti decisioni della Corte costituzionale, indicate nella relazione illustrativa, che impongono di dettare norme che regolino in maniera diversa la materia.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme in esame incidono su di un quadro normativo di antica creazione, introdotto con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

L'intervento comporta l'abrogazione espressa del titolo IV del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Le attribuzioni giurisdizionali dei tribunali delle acque sono ripartite tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, secondo il tradizionale criterio della competenza del primo in materia di diritti soggettivi, e del secondo, in sede di giurisdizione esclusiva, quando le controversie abbiano quale proprio oggetto la lesione di interessi legittimi, con la previsione della competenza a giudicare anche del risarcimento dei danni nelle materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le norme proposte non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Le norme non coinvolgono le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il presente provvedimento ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi operati risultano corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

Il provvedimento in oggetto è costruito mediante l'abrogazione delle citate norme che hanno istituito e disciplinato competenze e modalità di funzionamento dei tribunali delle acque, e la previsione delle norme che dettano i criteri per la ripartizione tra il giudice ordinario ed amministrativo delle controversie sinora attribuite alla competenza dei tribunali in questione.

Si è provveduto anche a dettare le norme transitorie.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme in esame non determinano effetti abrogativi impliciti.

CAPO II. — *Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riguardo alle norme in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.*

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il provvedimento si rende necessario per garantire al Ministero della giustizia un apporto di professionalità da parte della magistratura in vista degli impegni connessi al semestre italiano di presidenza dell'Unione europea. In previsione del sicuro incremento degli impegni che coinvolgeranno il suddetto Dicastero, sia a livello comunitario che a livello di contributo interno all'attività del Governo con proiezione comunitaria, si rende opportuno un temporaneo innalzamento del numero di giudici destinabili per legge fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati agli uffici del Ministero.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme in esame incidono sul decreto legislativo n. 300 del 1999 ed in particolare sulla previsione dell'articolo 19, che fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La norma proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi operati risultano corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

Il provvedimento in oggetto è costruito mediante l'aggiunta di un comma all'articolo 19 del decreto legislativo citato n. 300 del 1999, che ha fissato il numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo per assumere funzioni amministrative al Ministero della giustizia.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma in esame non determina effetti abrogativi impliciti.

CAPO III. — Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia penale.

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) Necessità dell'intervento normativo.

L'intervento si presenta determinato dall'urgenza di dettare parametri normativi certi ai criteri della identificazione dei provvedimenti, resi dai giudici di pace in materia penale, che siano suscettibili di far sorgere il diritto all'indennità; nel panorama attuale, infatti, le fattispecie che possono dar luogo a tale diritto non appaiono sufficientemente precisate per una serie di provvedimenti, puntual-

mente disciplinati dal presente intervento, il che fa sorgere dubbi interpretativi e prassi difformi sul territorio, che il presente intervento contribuisce ad eliminare, con evidenti riflessi di risparmio anche sulle finanze statali.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La norma in esame incide su di un quadro normativo già completo ed aggiunge un comma 3-ter all'articolo 11 della legge n. 374 del 1991.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La norma proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il provvedimento ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi operati risultano corretti.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in oggetto è costruito mediante l'aggiunta di un comma ad un articolo di legge, secondo le regole di linguaggio normativo.

D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La norma in esame non determina effetti abrogativi impliciti.

CAPO IV. — *Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.*

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

L'intervento è reso necessario dalla situazione di stallo in cui versa la Giunta speciale, organo giurisdizionale costituito presso la Corte di appello di Napoli, in esito alla sentenza n. 393 del 2002, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della composizione dell'organo.

Come conseguenza, i processi pendenti non possono essere definiti; si rende necessario ed urgente il presente intervento che, attraverso una modifica dei criteri di composizione della Giunta, nel senso illustrato nella relazione illustrativa, rende possibile l'operatività dell'organo e il conseguente esaurimento dei procedimenti pendenti e di quelli sopravvenuti, sino alla entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo n. 327 del 2001, che ha abrogato l'organo in questione.

B) *Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La norma in esame incide sulla composizione dell'organo giurisdizionale, introdotta con l'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, e modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, ricostituendo, con due ingegneri nominati dal Presidente della Corte, la componente non togata del collegio giudicante.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La norma proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

La norma non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il presente provvedimento ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi operati risultano corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

Il provvedimento in oggetto è costruito mediante la nuova formulazione dell'articolo 17 della legge istitutiva della Giunta, con conferma delle attribuzione e modifica dei criteri di nomina dei componenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma in esame non determina effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Le norme in esame intervengono su vari settori che coinvolgono l'amministrazione della giustizia e, in senso ampio, sono coinvolti tutti coloro che partecipano, a diverso titolo, a procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto i rispettivi settori di intervento.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento normativo — come evidenziato nella relazione illustrativa — sono costituite dalla necessità di assicurare ai cittadini la migliore funzionalità ed economicità del « servizio giustizia » attraverso la soppressione di strutture giudiziarie obsolete, che presentano un cattivo rapporto tra le risorse impegnate e la produttività degli organi giudicanti (risultando eccessivamente onerose), e mediante la razionale distribuzione secondo i principi generali delle loro competenze, e mediante la migliore utilizzazione di strutture (immobili degli archivi notarili) e di risorse (magistrati e organi giurisdizionali) che rendono concretamente difficile l'operatività dell'amministrazione nei relativi settori di intervento.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

L'obiettivo generale perseguito dall'intervento normativo consiste nel contribuire ad assicurare il miglioramento del « servizio giustizia » offerto ai cittadini.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non si ravvisano particolari presupposti organizzativi per la sua attuazione, risultando idoneo l'attuale assetto organizzativo degli uffici giudiziari.

E) Aree di criticità.

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto in precedenza osservato, aspetti di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Premesso che la così detta « opzione nulla » risulterebbe di per sé contrastante con la evidenziata necessità dell'intervento normativo, non appaiono ravvisabili valide opzioni alternative di regolazione.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Tenuto conto della sottolineata opportunità di provvedere, la decretazione di urgenza appare lo strumento tecnico-normativo più idoneo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002

Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione transitoria della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a razionalizzare la giurisdizione in materia di acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale adottate dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 305 e 353 del 2002, nonché ad abolire la giurisdizione speciale dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la struttura tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della giustizia, destinata a supportare l'attività del Governo in adempimento degli obblighi comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i criteri di corresponsione delle indennità per i giudici di pace, con riferimento a provvedimenti resi in materia penale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002, la funzionalità della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ARTICOLO 1.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

ARTICOLO 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.

2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

ARTICOLO 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30 giugno 2004 ».

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione ».

CAPO IV

MODIFICHE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima Corte di appello, presi-

dente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere riconfermati ».

CAPO V

NORME FINALI

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

ALLEGATO A

*(Previsto dall'articolo 3, comma 1)*TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1993, N. 295,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione	2
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
Totale	10.109

€ 0,52



14PDL0035040